



**COMUNE DI TORREGROTTA**  
PROVINCIA DI MESSINA  
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

**AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI**

**IL SINDACO**


**Visto** l'art. 21 della legge 10 aprile 1951 n.287, sul riordinamento dei giudici di Assise, sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n.405;

**Vista** la legge 27 dicembre 1956, n.1441, sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'Assise e nelle Corti d'Assise di Appello

**INVITA**

1. Tutti i cittadini (uomini e donne), residenti nel territorio del Comune, non iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n.287 e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della legge stessa, a presentare domanda per l'iscrizione, **ENTRO IL 31 LUGLIO P.V.** negli elenchi dei giudici popolari di Corte di Assise o di Corte d'Assise di Appello.
2. Giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
  - Buona condotta morale;
  - Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
  - Licenza di scuola media di primo grado, per i Giudici di Corte di Assise;
  - Licenza di scuola media di secondo grado, per i Giudici di Corte d'Assise di Appello
3. Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:
  - I magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
  - Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
  - I ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Torregrotta, 14/02/2023



Il Sindaco

IL SINDACO

(Dot. Antonio Casella)